

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 giugno 2005, n. 604

Disciplinare – Procedura sulla Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. – Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell'avifauna selvatica»).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «DPGR n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente al dott. Domenico Lemma;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) «concernente la conservazione dell'avifauna selvatica»;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

VISTA la Legge 157/92, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

VISTO il D.P.R. n. 357/97 «Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora e fauna», modificato ed integrato dal DM 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

VISTA la L.R. n. 9/96 e s.m.i. recante «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e la programmazione del territorio ai fini della disciplina della programmazione dell'esercizio venatorio»;

VISTA la L.R. n. 10/03 recante «Norme in materia di aree protette»;

PREMESSO che, ai sensi della citata direttiva 92/43/CEE, nella Regione sono stati individuati, quali aree afferenti alla rete Natura 2000, n. 185 pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria), n. 4 ZPS (Zone di Protezione Speciale), n. 20 SIN (Siti di Interesse Nazionale) e n. 7 SIR (Siti di Interesse Regionale);

CHE la L.R. n. 10/03 ha stabilito che i siti pSIC, ZPS, SIN e SIR concorrono alla costituzione del sistema integrato regionale delle aree protette e vengono iscritti nel Registro ufficiale delle aree protette della Regione Calabria;

CHE il POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 (Rete Ecologica), prevede l'adozione di specifica normativa per la disciplina regionale sulla valutazione di incidenza degli interventi interessanti siti afferenti alla rete Natura 2000;

CHE con D.D.G. n. 1554 del 16/2/2005 è stato approvato il documento «Guida alla redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000»;

CHE è stata approvata e, quindi, trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la revisione del sistema regionale delle ZPS, finalizzata all'estensione della superficie delle quattro ZPS già esistenti sul territorio calabrese ed alla designazione di nuove aree da sottoporre a tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Uccelli» sulla base delle proposte riportate negli inventari IBA (Important Bird Areas);

CHE giungono al Dipartimento Politiche dell'Ambiente numerose richieste di valutazione di incidenza relative a piani/programmi/progetti interessanti siti afferenti alla rete Natura 2000;

CHE l'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., ha, tra l'altro, previsto che le Regioni:

— definiscono le modalità di presentazione degli studi di incidenza;

— individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi;

— definiscono i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

CHE, pertanto, occorre definire senza indugi i suddetti adempimenti mediante l'approvazione di un apposito disciplinare;

CONSIDERATO che la rete «Natura 2000» rientra tra le attività di gestione in capo al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

CHE, pertanto, l'autorità competente allo svolgimento delle suddette procedure deve individuarsi nel Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

CHE è necessario definire un'apposita commissione (denominata «commissione valutazione di incidenza») a cui affidare il compito di esprimersi in merito alle valutazioni di incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i., composta da:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente o suo delegato;

b) dirigenti o funzionari del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

c) esperti con specifiche competenze in ambito naturalistico, comprovata esperienza nel campo delle valutazioni ambientali (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Am-

bientale e, in modo particolare, Valutazione di Incidenza) e abilitati all'esercizio della libera professione, in possesso dei seguenti titoli:

- laurea in Scienze Forestali e laurea in Scienze Agrarie;
- laurea in Scienze Naturali e/o Scienze Biologiche;
- laurea in Geologia;
- laurea in Ingegneria Ambientale;

d) svolgono le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute, compresa la tenuta dell'ufficio di deposito progetti, il responsabile dell'Ufficio VIA e un dipendente dell'Ufficio Parchi e Aree Naturali Protette del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

CHE le spese istruttorie relative alle procedure di cui al presente disciplinare, compresi il pagamento dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spettanti ai componenti della commissione di valutazione di incidenza, sono a carico del proponente e sono determinate forfetariamente in una misura pari ad € 200,00. A tal fine, entro dieci giorni dalla presentazione del piano/programma/progetto per la valutazione di incidenza, il proponente provvede al versamento della somma dovuta, sul conto corrente postale n. 36028884, intestato a Regione Calabria – Servizio di Tesoreria – Indennità risarcitoria danni ambientali – indicando nella causale che la somma è stata versata ai fini della valutazione di incidenza, dandone comunicazione all'autorità competente. Nel caso di piani/programmi/progetti sottoposti anche a procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), il suddetto importo verrà considerato quale acconto per le previste spese di istruttoria;

CHE ai componenti della suddetta commissione spetterà per ogni seduta un compenso lordo di € 200,00 (euro duecento/00), nonché l'indennità di trasferta per eventuali accertamenti tecnici sul territorio, il rimborso delle spese di viaggio e quelle effettivamente sostenute documentate secondo la disciplina vigente con riferimento ai dirigenti regionali, da imputare al capitolo 3201.0129 – U.P.B. 3.4.02 capitolo di entrata 34020003 del bilancio regionale – esercizio 2005;

ATTESO che le strutture del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ed il gruppo di lavoro «Rete Ecologica» della Task Force del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a supporto dell'Autorità Regionale Ambientale, hanno redatto il disciplinare inerente la procedura sulla Valutazione di Incidenza (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat», recepita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.);

CHE tale disciplinare è stato condiviso con i partecipanti al tavolo tecnico permanente denominato «rete Natura 2000», istituito presso la Direzione Generale del dipartimento Politiche dell'Ambiente e composto dai seguenti soggetti istituzionali: Strutture del Dipartimento (Servizio Parchi, Autorità Regionale Ambientale, Osservatorio sulla Rete Ecologica Regionale), Amministrazioni provinciali, Struttura Operativa di Gestione del POR Calabria, Enti Parco Nazionali (Aspromonte, Pollino, Sila), Ente Parco Regionale delle Serre, Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, Capitaneria di Porto, Ente gestore delle Riserve Naturali Regionali – Bacino Tarsia e Foce Fiume Crati, Uffici di Gestione ex ASFD (Cosenza, Catanzaro, Mongiana, Reggio Calabria), Corpo Forestale dello Stato – Comandi Provinciali e Regionale, Dipartimento Urbanistica;

CHE detto disciplinare è coerente con le finalità di tutela e protezione sancite nelle Direttive 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli», nonché nel relativo regolamento di attuazione – D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del suddetto disciplinare che rappresenta un valido documento per la procedura di Valutazione di Incidenza di competenza della Regione relativa a piani, programmi e progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti Natura 2000;

SU conforme proposta dell'Assessore all'Ambiente On. Diego Tommasi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente generale;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa:

— di approvare il disciplinare, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera sub «A» e che ne costituisce parte integrante, relativo all'applicazione delle procedure di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

— di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente per il prosieguo delle fasi conseguenti e necessarie per l'attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza, ivi compresa la nomina dei componenti della commissione a cui affidare il compito di esprimere parere in merito alle valutazioni di incidenza di piani/programmi/progetti di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

— di notificare il presente disciplinare alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l'Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 nonché a tutte le strutture interessate;

— di disporre la pubblicazione, per esteso, del presente atto sul B.U.R. Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

Allegato sub «A»

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Politiche dell'Ambiente

DISCIPLINARE

PROCEDURA SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(Direttiva 92/43/CEE «Habitat»,
recepita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

PREMESSA

Il presente documento, redatto dalle strutture del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria e dal gruppo di lavoro «Rete Ecologica» della Task Force del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a supporto dell'Autorità Regionale Ambientale, ha lo scopo di definire l'iter amministrativo per la disciplina della valutazione di incidenza di piani/programmi/progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti comunitari individuati in Calabria ed afferenti alla rete «Natura 2000».

La valutazione di incidenza, in coerenza con quanto sancito nell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»), è una procedura finalizzata alla verifica e valutazione degli effetti di attività ed interventi sui siti facenti parte della Rete Natura 2000, e, quindi, all'individuazione delle idonee misure di mitigazione miranti alla prevenzione del deterioramento dei siti stessi. Essa costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso del territorio.

Il documento è suddiviso in due parti: nella prima, oltre ai principali riferimenti normativi che stando alla base dell'istituzione della rete Natura 2000 e, quindi, all'individuazione dei siti proponibili quali Zone di Conservazione Speciale per la Calabria, si riporta la descrizione della procedura, articolata in 4 livelli come definito dalle Linee Guida¹ (¹documento prodotto nel 2000 dalla Commissione Europea «La gestione dei siti della Rete Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE», con particolare riferimento al paragrafo 4 (documento disponibile sul sito web della DG Ambiente della Commissione – <http://www.europea.eu.int/comm/dgs/environment/index.it.htm> – oppure sul sito del Ministero dell'Ambiente, al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/scn/rete.natura2000/natura2000/valutazione_incidenza.asp) della DG Ambiente della Commissione Europea, secondo cui deve essere effettuata la valutazione di incidenza da parte dell'Autorità competente.

La seconda parte del documento riporta, invece, l'articolato del disciplinare comprendente tutti i riferimenti necessari ai proponenti di piani/programmi e progetti da assoggettare a procedura di valutazione di incidenza. Il disciplinare definisce, altresì, soggetti, modalità e tempi per il rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza nonché la modulistica per la richiesta e l'elenco della documentazione necessaria per la stesura dello studio di incidenza.

1. La Rete Natura 2000

«Natura 2000» è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «Rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione.

La realizzazione della Rete Natura 2000 ha, come fondamento normativo, le seguenti direttive comunitarie:

— la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva istitutiva della «Rete»), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatica, denominata «Habitat».

Lo scopo principale della Direttiva, recepita in Italia nel 1997 con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal DM 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, è rappresentato dalla designazione di zone speciali di conservazione (ZSC) per la realizzazione di una Rete Ecologica Europea. Tali siti, nella fase antecedente l'approvazione da parte della Commissione Europea, vengono denominati «proposte di siti interesse comunitario» (pSIC);

— La Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, denominata «Uccelli».

Recepita in Italia con Legge 11 febbraio 1992 n. 157, essa prevede azioni per la tutela di numerose specie di uccelli, me-

diante la designazione, da parte degli Stati membri dell'Unione, di aree denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), contemplate nella stessa Direttiva Habitat.

In attuazione della Direttiva Habitat (che include la Direttiva Uccelli), il Progetto Bioitaly, attivato tramite il programma comunitario «CORINE», ha portato in Calabria all'individuazione, e successiva approvazione da parte della Commissione Europea, di 179 proposte di Siti di Interesse Comunitario (pSIC), tutti appartenenti alla regione biogeografia «Mediterranea», e 4 Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il Progetto Bioitaly, inoltre, ha individuato sul territorio regionale 20 Siti di Interesse Nazionale (SIN) e 7 Siti di Interesse Regionale (SIR).

Tale progetto, quindi, ha contribuito a migliorare le conoscenze naturalistiche relative al territorio regionale, rappresentando anche un punto di partenza per proporre l'inserimento di nuovi habitat e specie negli allegati della Direttiva Habitat.

L'elenco definitivo, approvato dalla Commissione Europea, delle proposte di Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle Direttive «Habitat» ed «Uccelli», suddiviso per Regione, è stato pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000.

La Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 – Norme in materia di aree protette, inoltre, sottolinea gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti Natura 2000 (pSIC, ZPS, SIN e SIR) inserendoli nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.

2. Livelli di incidenza

L'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in attuazione della Dir. 92/43/CEE (art. 6, par. 3), riporta il concetto di «valutazione di incidenza», quale misura da adottare per la prevenzione del deterioramento dei siti facenti parte della costituenda Rete Natura 2000.

In particolare, viene stabilito che ogni piano, programma o progetto, insistente su un sito proposto, fatto salvo quanto previsto in materia di valutazione di impatto ambientale e dei relativi recepimenti regionali, sia accompagnato da un'adeguata relazione documentata, finalizzata ad individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto, che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La valutazione di incidenza, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La valutazione di incidenza, effettuata dalla Commissione d'Incidenza dall'Autorità competente avviene secondo 4 livelli di seguito riportati. Tali livelli di valutazione forniscono, altresì, una guida utile ai proponenti di piani, programmi o progetti che dovranno redigere lo studio di incidenza.

Livello I – screening: processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano/programma/progetto, su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti/piani/programmi, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Livello II – valutazione appropriata: considerazione dell'incidenza del piano/programma/progetto sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti/piani/programmi, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

Livello III – valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del piano/programma/progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

Livello IV – valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa: valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano/programma/progetto.

Si forniscono di seguito indicazioni utili per ogni livello della valutazione. A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo; se, per esempio, al termine del livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione.

2.1 Livello I: Screening

Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano/programma/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Lo screening avviene attraverso le fasi di seguito specificate:

a) Gestione del sito – in primo luogo si verifica se il piano/programma/progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il piano/programma/progetto abbia tale unica finalità la valutazione d'incidenza non è necessaria.

Nel caso in cui si tratti, invece, di piani di gestione del sito integrati ad altri piani di sviluppo, la componente non direttamente legata alla gestione deve comunque essere oggetto di una valutazione. Può infine verificarsi il caso in cui un piano/programma/progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito possa avere effetti su un altro sito: in tal caso si deve comunque procedere ad una valutazione d'incidenza relativamente al sito interessato da tali effetti;

b) Descrizione del piano/programma/progetto – la procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano/programma/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 oltre all'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani/programmi/progetti.

Di seguito si riporta una check list delle informazioni minime richieste per la descrizione del piano/programma/progetto:

- dimensione, entità, superficie occupata;
- settore del piano/programma/progetto;

- cambiamenti fisici che deriveranno dal piano/programma/progetto (da scavi, fondamenta, ecc.);
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
- emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua aria);
- esigenze di trasporto;
- durata delle fasi di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.;
- periodo di attuazione;
- distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito;
- impatti cumulativi con altri piani/progetti;
- altro.

c) Caratteristiche del sito – l'identificazione della possibile incidenza del piano/programma/progetto sul/i sito/i Natura 2000 richiede la descrizione dell'intero/i sito/i (habitat ed ecosistema, fauna e flora), con particolare dettaglio per le zone in cui gli effetti hanno più probabilità di manifestarsi. L'adeguata conoscenza del/i sito/i evidenzia le caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la conservazione. Per la descrizione delle caratteristiche del/i sito/i, direttamente o potenzialmente interessato/i dagli interventi previsti dal piano/programma/progetto, possono essere prese in considerazione diverse fonti quali, ad esempio, i formulari standard dei dati Natura 2000, il piano di gestione del sito, ecc.

d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano/programma/progetto e le caratteristiche del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio:

- perdita di aree di habitat (%);
- frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale);
- perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito);
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua).

Alcuni indicatori, come la percentuale di perdita di habitat, possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, proprio in ragione del loro status. Nel riquadro sottostante sono riportati alcuni esempi di casi concreti di applicazione degli indicatori per diversi tipi di piani/programmi/progetti.

Tipo di impatto	Indicatore d'importanza
Perdita di aree di habitat	Percentuale di perdita
Frammentazione	A termine o permanente, livello in relazione all'entità originale
Perturbazione	A termine o permanente, distanza dal sito
Densità di popolazione	Calendario per la sostituzione
Risorsa idrica	Variazione relativa
Qualità dell'acqua, aria, suolo	Variazione relativa agli elementi chimici ed altri elementi significativi

Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano/programma/progetto non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase successiva della valutazione appropriata.

Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi si procede alla fase di verifica successiva.

Qualsiasi decisione deve essere documentata in una relazione che illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione.

2.2 Livello II: Valutazione appropriata

Spetta all'Autorità competente condurre la valutazione appropriata dei piani/programmi/progetti. Il processo di valutazione prevede la raccolta e l'esame delle informazioni provenienti da diversi interlocutori, come il proponente del piano/programma/progetto, le autorità nazionali, regionali e locali proposte alla conservazione della natura e le ONG competenti.

In questa fase l'impatto del piano/programma/progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani/programmi/progetti) sull'integrità dei siti Natura 2000 è esaminato in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione.

Talvolta può essere difficile prevedere l'incidenza di un piano/programma/progetto su un sito Natura 2000, in quanto gli elementi che formano la struttura ecologica e la funzione del sito sono dinamici e quindi non facilmente misurabili. Per formulare previsioni è necessario predisporre un quadro sistematico e strutturato, che sia il più oggettivo possibile. A tal fine occorre innanzitutto individuare i tipi di impatto, che solitamente si identificano come effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, all'operatività e allo smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Una volta identificati gli effetti di un piano/programma/progetto e formulate le relative previsioni d'impatto, è necessario valutare se vi sarà un'incidenza negativa sull'integrità ecosistemica del sito; sulla base delle possibili incidenze rilevate, spetta all'Autorità competente individuare le adeguate misure di mitigazione alle quali il piano/programma/progetto (isolatamente o in congiunzione con altri piani/programmi/progetti) dovrà essere adeguato.

2.3 Livello III: Valutazione di soluzioni alternative

Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione individuate, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Per fare ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del piano/programma/progetto. In particolare, nell'individuazione delle alternative possibili, è necessario considerare quanto di seguito riportato.

a) *Identificazione delle alternative*: è compito dell'Autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione «zero»), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano/programma/progetto, ma anche su altre fonti.

Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme: ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo lineare); dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative; metodi di costruzione alternativi; mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi; modalità operative diverse; modalità di dismissione diverse; diversa programmazione delle scadenze temporali.

b) *Valutazione delle soluzioni alternative*: ciascuna delle possibili soluzioni alternative individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito.

Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

2.4 Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede all'individuazione di misure compensative (quarta fase della procedura).

Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative ovvero permangono effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano/programma/progetto, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000. L'espressione motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferisce a situazioni dove i piani/programmi/progetti previsti risultano essere indispensabili nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, ambiente), o fondamentali per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale.

L'interesse pubblico è rilevante se, paragonato alla fondamentale valenza degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, esso risulti prevalente e rispondente ad un interesse a lungo termine.

Individuazione di misure di compensazione: le misure di compensazione rappresentano l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal piano/programma/progetto, «giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico». L'art. 6 della direttiva (recepito dall'art. 6, comma 9 del D.P.R. 120/2003) prevede che «lo Stato membro» ovvero l'amministrazione competente «adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata».

Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata, è dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano/programma o del progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della Rete Ecologica.

Le misure di compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente:

- ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;
- creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o ampliando quello esistente;
- miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano/programma/progetto;
- individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del piano/programma/progetto e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona interessata dagli interventi che produrranno gli effetti negativi.

Le misure di compensazione, inoltre, devono essere monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento.

DISCIPLINARE

PROCEDURA SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(Dir. 92/43/CEE «Habitat»,
recepita dal D.P.R. 357/97 mod. dal D.P.R. 120/03)

Art. 1*Finalità*

1. Il presente disciplinare, in coerenza con quanto sancito nell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»), definisce la procedura di valutazione di incidenza inerente i piani, programmi e progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti comunitari individuati in Calabria ed afferenti alla rete «Natura 2000».

2. Il disciplinare riporta l'iter amministrativo per l'applicazione delle procedure di verifica dei piani/programmi/progetti assoggettati a valutazione di incidenza e definisce i contenuti degli elaborati tecnici necessari all'espletamento di dette procedure.

3. La valutazione di incidenza è una procedura finalizzata alla verifica e valutazione degli effetti di attività ed interventi sui siti facenti parte della Rete Natura 2000, e, quindi, all'individuazione delle idonee misure di mitigazione miranti alla prevenzione del deterioramento dei siti stessi. Essa costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ed uso del territorio.

Art. 2*Siti afferenti alla rete «Natura 2000»*

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. si riportano le seguenti definizioni:

— proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC): un sito individuato dalle Regioni e Province autonome, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione Europea;

— Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione Europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del sopraccitato D.P.R. in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000», al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione;

— Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma 2, del citato D.P.R., in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

— Zone di Protezione Speciale (ZPS): gli ambiti individuati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. La rete «Natura 2000» in Calabria si completa, inoltre, con i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e con i Siti di Interesse Regionale (SIR).

3. Tutti i siti di cui ai precedenti commi, coerentemente a quanto sancito dall'art. 4 della Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, afferiscono al sistema regionale delle aree protette della Calabria.

Art. 3*Autorità competenti e Commissione
Valutazione di Incidenza*

1. L'autorità competente al rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza relativo a piani, programmi e progetti interessanti i siti della Rete Natura 2000, di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

2. Nel caso di piani, programmi e progetti di rilevanza nazionale l'autorità competente al rilascio degli adempimenti previsti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i., è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente disciplinare, la Regione Calabria istituisce una apposita Commissione (denominata Commissione Valutazione di Incidenza) con il compito di esprimere parere in merito all'istruttoria di piani/programmi e progetti, come definito al successivo art. 7.

Art. 4*Campo di applicazione della valutazione
di incidenza per piani e programmi*

1. Il presente articolo disciplina il campo di applicazione della valutazione di incidenza per piani e programmi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, che possono determinare potenziali effetti significativi sulla integrità ecosistemica dei siti Natura 2000.

2. I proponenti di piani e programmi territoriali, urbanistici (a tutti i livelli di dettaglio, compresi i piani attuativi così definiti dalla L.R. 16 aprile 2002 n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio») e di settore, ivi compresi i piani dei parchi, agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur interessando l'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti Natura 2000, devono predisporre uno studio di incidenza, secondo i contenuti di cui all'allegato A del presente disciplinare.

3. La procedura relativa alla valutazione di incidenza per piani e programmi territoriali, urbanistici (a tutti i livelli di dettaglio, compresi i piani attuativi così come definiti dalla L.R. 16 aprile 2002 n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio») e di settore, ivi compresi i piani dei parchi, agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che si sviluppano all'esterno del perimetro dei siti Natura 2000 e che possono non avere incidenza sui siti stessi, è omessa, a condizione che sia dimostrata, attraverso specifica documentazione tecnica firmata dal/i progettista/i, l'esclusione di implicazioni negative del piano/programma da implementare con gli obiettivi di tutela del sito.

4. Possono essere esclusi, altresì, dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, i piani e i programmi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti, a condizione che sia dimostrato, da parte del progettista, che le misure di conservazione proposte siano coerenti con gli obiettivi di tutela degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle

specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E (ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.) e che non abbiano incidenza su altri siti.

Art. 5

Campo di applicazione della valutazione di incidenza per progetti

1. Il presente articolo disciplina il campo di applicazione della valutazione di incidenza per progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale che possono determinare potenziali effetti significativi sulla integrità ecosistemica dei siti Natura 2000.

2. I proponenti di progetti, che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti, devono presentare uno studio di incidenza, secondo i contenuti di cui all'allegato B del presente disciplinare.

3. I proponenti dei progetti di cui agli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. – testo vigente (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 1996, i ricadenti all'esterno delle aree Natura 2000, devono presentare una relazione di screening di incidenza che evidenzii l'influenza del progetto e gli eventuali effetti sui siti Natura 2000 posti in prossimità.

4. I proponenti degli interventi di cui al D.P.R. 24/5/1988, n. 203 e s.m.i. – Attuazione delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 – concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, pur ricadendo all'esterno delle aree Natura 2000, devono presentare una relazione di screening di incidenza che evidenzii l'influenza del progetto e gli eventuali effetti sui siti Natura 2000 posti in prossimità.

5. La relazione di screening di incidenza, relativamente alle tipologie di intervento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, deve riportare l'individuazione e la valutazione dei principali effetti che il progetto proposto può avere sui siti Natura 2000 posti in prossimità, rispetto agli obiettivi di tutela e conservazione dei siti stessi. Qualora dalla relazione di screening di incidenza l'Autorità competente regionale evinca l'esistenza di un impatto significativo del progetto sugli habitat e/o sulle specie di flora e fauna selvatica per le quali il sito è stato individuato, il progetto medesimo dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare. Il proponente, in tal caso, dovrà presentare richiesta di valutazione di incidenza secondo i contenuti dell'art. 9 del disciplinare.

6. Possono essere esclusi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, purché coerenti con gli obiettivi di tutela del sito e che non comportino modificazione della biodiversità esistente, le seguenti attività:

a) esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, ai sensi della Legge n. 137/2002, art. 149, comma 1, lettera b);

b) taglio silvoculturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dalla Legge n. 137/2002, all'art. 142, comma 1, lettera g)² (I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c) della legge medesima.

7. Le disposizioni di cui al presente disciplinare non si applicano ai progetti ricadenti all'interno dei siti Natura 2000, a condizione che sia dimostrata, attraverso specifica documentazione tecnica firmata dal progettista, l'esclusione di implicazioni negative dell'intervento da realizzare con gli obiettivi di tutela dei siti stessi, limitatamente alle seguenti tipologie:

a) interventi su edifici esistenti (manutenzione ordinaria e/o straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo) che non comportino modifiche della destinazione d'uso, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di infrastrutture a rete ed impianti tecnologici esistenti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della rete ferroviaria e viaria;

c) interventi di nuova costruzione, come definiti dal D.P.R. 380/2001, localizzati in aree qualificate come zone omogenee³ (³Le zone omogenee A e B sono quelle definite ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.) A e B dallo strumento urbanistico comunale vigente.

Art. 6

Studio di incidenza

1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani, programmi e progetti il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente di cui all'art. 3, lo studio di incidenza.

2. Lo studio di incidenza, relativamente alle tipologie di intervento specificate agli artt. 4 e 5 del presente disciplinare, deve mirare all'individuazione e valutazione dei principali effetti che piani, programmi e progetti possono avere sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Lo studio, a carattere scientifico, deve tenere necessariamente in considerazione le tipologie di habitat e/o di specie per le quali il sito è stato individuato.

3. Per la valutazione di incidenza dei progetti non sottoposti a VIA, dei piani e dei programmi, il soggetto proponente deve presentare lo studio di incidenza riportante i contenuti di cui all'allegato A (per i piani e i programmi) o all'allegato B (per i progetti) del presente disciplinare.

4. Nel caso di progetti assoggettati a VIA (art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, del DPR 12 aprile 1996, pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 1996 e s.m.i.) ricadenti all'interno del perimetro delle aree Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura; a tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere anche gli elementi tecnici relativi alla compatibilità del progetto (studio di incidenza) con le finalità conservative dei siti, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato B del presente disciplinare.

5. Nel caso di piani e programmi assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (art. 11, par. 2 della direttiva 2001/42/CE) che possono interessare siti Natura 2000, in considerazione delle possibili incidenze sui siti stessi, il Rapporto Ambientale dovrà includere tutte le informazioni richieste dallo studio di incidenza.

Art. 7

Attività istruttoria

1. L'istruttoria consiste nell'esame critico ed interdisciplinare di piani, programmi o progetti e dei relativi studi di inci-

denza (o delle relazioni di screening di incidenza ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del disciplinare) riportati a corredo. A tal fine l'Autorità competente può invitare il proponente per l'illustrazione del piano, del programma o del progetto nel corso dell'istruttoria.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l'idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di piano, programma o progetto a cui la documentazione si riferisce;

b) verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata dal piano, dal programma o dal progetto;

c) verificare la rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

d) accertare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

e) individuare le implicazioni potenziali di un piano/programma/progetto su un sito Natura 2000 e determinare il relativo grado di significatività;

f) valutare l'incidenza del piano, programma o progetto sulle tipologie di habitat e/o di specie per le quali il sito è stato individuato;

g) valutare le eventuali alternative progettuali;

h) valutare le misure di compensazione degli interventi proposti qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano/programma/progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

3. L'attività istruttoria si sviluppa in:

— verifiche ed accertamenti d'ufficio per le finalità di cui al precedente comma;

— eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

— eventuali richieste al proponente di atti e di informazioni relativi al piano, programma o progetto o allo studio di incidenza.

4. L'istruttoria di piani, programmi e progetti, per quanto di competenza regionale, si conclude, con parere della Commissione Valutazione di Incidenza, nei 60 giorni successivi a decorrere dalla data di acquisizione agli atti della domanda di valutazione di incidenza; il provvedimento di compatibilità di incidenza (Decreto del Dirigente Generale), viene rilasciato nei successivi 20 giorni.

5. Nel caso in cui la predetta Commissione chieda al soggetto proponente integrazioni dello studio, che possono essere richieste solo una volta, il termine per il rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla medesima autorità.

6. Il parere della Commissione Valutazione di Incidenza deve essere motivato e può riportare prescrizioni in merito all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero in ordine a

eventuali ulteriori misure d'integrazione e di monitoraggio da apportare durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio del piano/programma/progetto.

Art. 8

Valutazione di Incidenza

1. Al fine di facilitare l'iter autorizzatorio o concessorio di piani/programmi/progetti, è opportuno che il procedimento di valutazione di incidenza sia preliminare al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e/o dell'esercizio degli interventi previsti.

2. La valutazione di incidenza non può essere rilasciata in sede di conferenza dei servizi.

3. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano/programma/progetto deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

4. Per gli interventi ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta definita ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e Legge regionale n. 10 del 14/7/2003, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

5. Nel caso di valutazione di incidenza positiva, il provvedimento rilasciato dall'Autorità competente ha validità di anni cinque e può riportare prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi nelle fasi di definizione ed esecuzione degli interventi previsti dal piano, programma o progetto; le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano/programma/progetto in base alla vigente normativa.

6. La valutazione di incidenza negativa preclude la realizzazione del piano, programma o progetto, salvo motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

7. Nel caso di piani interregionali, la procedura di valutazione di incidenza sarà definita di concerto con l'Amministrazione regionale interessata.

Art. 9

Modalità di presentazione della documentazione per la valutazione di incidenza

1. I piani e i programmi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale da assoggettare a procedura di valutazione di incidenza, devono essere inoltrati all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente disciplinare, con allegata la seguente documentazione:

— domanda di valutazione di incidenza di cui all'appendice 1;

— n. 2 copie dello studio di incidenza secondo i contenuti di cui all'allegato A del presente disciplinare;

— n. 2 copie cartacee del piano/programma, comprendente anche i seguenti elaborati: descrizione degli interventi previsti dal piano/programma rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio); indicazione di eventuali altri vincoli presenti nell'area (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamento faunistici, ecc.);

— eventuali altri elaborati ritenuti necessari.

2. I progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale da assoggettare a procedura di valutazione di incidenza, devono essere inoltrati all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente disciplinare, con allegata la seguente documentazione:

— domanda di valutazione di incidenza di cui all'appendice 1;

— n. 2 copie dello studio di incidenza secondo i contenuti di cui all'allegato B del presente disciplinare;

— n. 2 copie cartacee del progetto preliminare (ai sensi della Legge 104/99 e s.m.i., del D.P.R. 554/99 e s.m.i.), comprendente anche i seguenti elaborati: localizzazione degli interventi previsti dal progetto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio); individuazione delle aree occupate durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio delle opere; indicazione di eventuali altri vincoli presenti nell'area (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamento faunistici, ecc.);

— eventuali altri elaborati ritenuti necessari.

Art. 10

Spese istruttorie

1. Le spese istruttorie relative alla procedura di valutazione di incidenza indicata nel presente disciplinare, compresi il pagamento dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spettanti ai componenti ed ai segretari della commissione di valutazione di incidenza, sono a carico del proponente e sono determinate forfetariamente nell'importo di € 200,00. A tal fine, entro dieci giorni dalla presentazione del piano/programma/progetto per la valutazione di incidenza, il proponente provvede al versamento della somma dovuta, sul conto corrente postale n. 36028884, intestato a Regione Calabria – Servizio di Tesoreria – Indennità risarcitoria danni ambientali, indicando nella causale che la somma è stata versata ai fini della valutazione di incidenza, dandone comunicazione all'autorità competente.

2. Per i progetti sottoposti anche a procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), il suddetto importo verrà considerato quale acconto per le previste spese di istruttoria.

3. La Commissione di Valutazione di Incidenza non può attivare l'istruttoria della pratica prima che siano stati effettivamente corrisposti gli importi dovuti.

Art. 11

Realizzazione di progetti per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano/programma/progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, l'Autorità competente di cui all'art. 3 del disciplinare adotta le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000», trasmettendole al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. Qualora nei siti ricorrano tipo di habitat naturali e specie prioritarie ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. il piano, il programma o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa su ZPS, pSIC, SIC, SIN, SIR e ZSC, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria impor-

tanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 12

Sorveglianza

1. La sorveglianza nei siti afferenti alla Rete Natura 2000, coerentemente a quanto sancito dall'art. 38 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, è esercitata da:

a) Corpo forestale dello Stato;

b) Capitaneria di Porto;

c) persone giuridiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione del sito Natura 2000, ove esista, ovvero con il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

Art. 13

Normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le normative statali e regionali vigenti nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli».

Allegato A

CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI

1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

— alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

— all'ambito di riferimento;

— alle complementarità con altri piani e/o programmi;

— all'uso delle risorse naturali;

— alla produzione di rifiuti;

— all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

— al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che possono essere significativamente interessate dalle opere o dagli interventi previsti dal piano/programma: è necessario fare riferimento alle tipologie di habitat e/o di specie per le quali è stato individuato il sito Natura 2000, descrivendo, anche, i livelli di criticità degli stessi habitat e delle specie presenti nel sito. Lo studio di incidenza, in particolare, per quanto concerne le singole componenti ambientali, deve fornire tutte le informazioni atte a far emergere in modo chiaro lo stato di conservazione del sito e le implicazioni positive o negative del piano/programma con il sito stesso, riportando le seguenti descrizioni:

Vegetazione e flora:

— elenco floristico delle principali specie caratterizzanti l'area d'intervento e le zone circostanti, indicando almeno le

specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e quelle incluse nelle «Liste Rosse Regionali» della Società Botanica Italiana;

— analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l'individuazione dei livelli di criticità;

— analisi dell'impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme ed in particolare sulla specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

— cartografia botanico-vegetazionale redatta sulla base delle associazioni vegetali presenti individuate secondo i criteri della fitosociologia.

Fauna:

— elenco faunistico relativamente alle specie di Invertebrati, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi presenti. L'analisi dovrà riguardare le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e quelle presenti nelle «Liste rosse dei vertebrati»;

— analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l'individuazione dei problemi di conservazione;

— analisi dell'impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme, ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

— per le specie d'interesse comunitario e di particolare valore conservazionistico-scientifico a livello nazionale e regionale l'analisi deve valutare gli impatti diretti e indiretti sui livelli popolazionisti presenti al momento dell'indagine, sulla dinamica di popolazione e sull'uso dell'habitat (l'impatto può riguardare l'habitat trofico, riproduttivo, corridoi ecologici di ridiffusione, ecc.);

— cartografia in scala adeguata riportante, sulla base di rilevamenti specifici, la presenza delle aree di importanza faunistica caratterizzanti il sito Natura 2000 (siti di riproduzione, rifugio, svernamento, alimentazione e corridoi di transito).

Habitat ed ecosistemi:

— elenco degli habitat presenti, attraverso rilevamento diretto, indicando quelli d'interesse comunitario, inclusi negli allegati del DPR 357/97 e s.m.i. e la loro copertura percentuale all'interno del sito;

— analisi ecologiche riguardanti catene alimentari, piramidi ecologiche, quantificazione della percentuale di habitat sottratto all'ecosistema in seguito all'intervento, in riferimento alle presenze floro-faunistiche e alle esigenze alimentari delle specie d'interesse;

— analisi dettagliata qualitativa e quantitativa degli impatti, temporanei e/o permanenti, indotti dalla realizzazione dall'intervento sulle singole specie, sui popolamenti di fauna, flora e sull'ecosistema nel suo complesso;

— valutazione degli impatti cumulativi su specie e habitat derivanti dalla presenza di altri interventi o di altre opere nella medesima area, mediante chiara indicazione sulla presenza e ubicazione nel sito Natura 2000;

— cartografia degli habitat di interesse comunitario del sito.

3. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comu-

nitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.

4. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.

5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

7. Descrizione delle misure previste per impedire, mitigare e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

Allegato B

CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA DEI PROGETTI

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che possono essere significativamente interessate dall'opera o dall'intervento: è necessario fare riferimento agli habitat per i quali è stato individuato il sito Natura 2000, descrivendo, anche, i livelli di criticità degli stessi habitat e delle specie presenti nel sito. In particolare, per quanto concerne le singole componenti ambientali, lo studio di incidenza deve fornire tutte le informazioni atte a far emergere in modo chiaro lo stato di conservazione del sito e le implicazioni positive o negative del piano/programma con il sito stesso, riportando, le seguenti descrizioni:

Vegetazione e flora:

— elenco floristico, attraverso dati bibliografici e/o rilevamento su campo, dell'area d'intervento e dell'intorno indicando almeno le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del DPR 357/97 e s.m.i. e quelle incluse nella «Liste Rosse Regionali» della Società Botanica Italiana;

— analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l'individuazione dei livelli di criticità;

— analisi dell'impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

— cartografia botanico-vegetazionale redatta sulla base delle associazioni vegetali presenti individuate secondo i criteri della fitosociologia.

Fauna:

— elenco faunistico, preferibilmente attraverso indagini sul campo, relativamente alle specie di Invertebrati, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi presenti. L'analisi dovrà riguardare le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e quelle presenti nelle «Liste rosse dei vertebrati»;

— analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l'individuazione dei problemi di conservazione;

— analisi dell'impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme, ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

— per le specie d'interesse comunitario e di particolare valore conservazionistico-scientifico a livello nazionale e regionale l'analisi deve valutare gli impatti diretti e indiretti sui livelli popolazionisti presenti al momento dell'indagine, sulla dinamica di popolazione e sull'uso dell'habitat (l'impatto può riguardare l'habitat trofico, riproduttivo, corridoi ecologici di ridiffusione, ecc.);

— cartografia in scala adeguata riportante, sulla base di rilevamenti specifici, la presenza delle aree di importanza faunistica caratterizzanti il sito Natura 2000 (siti di riproduzione, rifugio, svernamento, alimentazione e corridoi di transito).

Habitat ed ecosistemi:

— elenco degli habitat presenti, attraverso rilevamento diretto, indicando quelli d'interesse comunitario, inclusi negli allegati del DPR 357/97 e s.m.i. e la loro copertura percentuale all'interno del sito;

— analisi ecologiche riguardanti catene alimentari, piramidi ecologiche, quantificazione della percentuale di habitat sottratto all'ecosistema in seguito all'intervento, in riferimento alle presenze floro-faunistiche e alle esigenze alimentari delle specie d'interesse;

— analisi dettagliata qualitativa e quantitativa degli impatti, temporanei e/o permanenti, indotti dalla realizzazione dall'intervento sulle singole specie, sui popolamenti di fauna, flora e sull'ecosistema nel suo complesso;

— valutazione degli impatti cumulativi su specie e habitat derivanti dalla presenza di altri interventi o di altre opere nella medesima area, mediante chiara indicazione sulla presenza e ubicazione nel sito Natura 2000;

— cartografia degli habitat di interesse comunitario.

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

— alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

— alle dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

— alle complementarietà con altri progetti;

— all'uso delle risorse naturali;

— alla produzione di rifiuti;

— all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

— al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

4. Descrizione degli impatti e delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

— le componenti abiotiche;

— le componenti biotiche;

— le connessioni ecologiche.

5. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del progetto.

6. Descrizione delle misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del progetto, che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante dell'opera o dell'intervento.

Appendice 1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISTRUTTORIA DI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DA SOTTOPORRE A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Spett.Le Regione Calabria
Dipartimento
Politiche dell'Ambiente
Via Cosenza, 1/g
88063 Catanzaro Lido

Il/La sottoscritto/a
residente a prov. (.....)
in via, n.,
codice fiscale n., proponente del seguente

☐ PIANO titolo

☐ PROGRAMMA titolo

☐ PROGETTO titolo

In qualità di
della ditta/ente
con sede legale in
via, n.,
p. IVA/C.F., tel.
fax, e-mail

CHIEDE

alla SS.VV. la valutazione di incidenza del piano/programma/progetto di cui sopra, riguardante gli ambiti territoriali dell'ente (Comune/i, Provincia) e interessante il/i seguente/i sito/i afferente/i alla rete Natura 2000:

Codice sito	Nome sito

Dichiara altresì:

1) Codice ISTAT dell'attività produttiva⁴
(⁴Per le attività produttive industriali e artigianali)

2) Classificazione del piano/programma/progetto

☐ Piano/programma/progetto di nuova realizzazione

☐ Modifica di un piano/programma/progetto esistente

Si allega la seguente documentazione:

— elenco delle misure di conservazione obbligatorie previste dal Piano di gestione (ove esista) del/i sito/i interessato/i dal piano/programma/progetto;

— n. 2 copie dello studio di incidenza secondo i contenuti di cui all'allegato A per piani e programmi e all'allegato B per i progetti;

— n. 2 copie cartacee del piano/programma/progetto preliminare (Legge 104/99 e D.P.R. 554/99 e s.m.i.);

— eventuali altri elaborati ritenuti necessari (specificare:).

Data

Firma e timbro

.....